



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE**

Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

Piano per la stabilizzazione dei lavoratori in a.s.u.

PIANO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2006, N.16

Palermo, marzo 2007

1. Premessa

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dispone che la Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della legge distinti nel modo seguente:

- a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e cioè i lavoratori che – alla data di entrata in vigore della legge in parola – erano in costanza di utilizzazione in attività socialmente utili e destinatari del regime transitorio ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, ovvero in virtù delle disposizioni recate dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2.

Secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, le disposizioni di cui al Titolo I trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari, al 31 dicembre 2005, del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dal sopra citato articolo 4 della legge regionale n. 24/2000.

L'articolo 12 della legge regionale n. 16/2006 dispone, inoltre, che la spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dal Titolo I, da attivare nella misura compatibile con le risorse disponibili nel triennio di riferimento, con esclusione dell'articolo 6, è posta a carico del Fondo unico per il precariato istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

A carico del predetto fondo – ai fini dell'attuazione della legge in parola – possono gravare le spese afferenti i lavoratori i cui oneri sono posti a carico del bilancio regionale, per effetto della previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Per i lavoratori i cui oneri sono posti a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione si provvede con i finanziamenti all'uopo destinati dallo Stato.

Per i soggetti di cui alla lettera a) l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 16/2006 onera l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per l'individuazione dei soggetti quali beneficiari di dote finanziaria, per la stipula dei contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

In attuazione di detta specifica disposizione, con circolare assessoriale 24 maggio 2006, n. 70, sono state emanate le prime direttive applicative.

In dipendenza di ciò, con i decreti assessoriali n. 1030 del 28 settembre 2006 e n. 1281 del 4 dicembre 2006, è stata conferita la dote finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, a complessivi n. 7.714 soggetti collocati nelle graduatorie provinciali, redatte ai sensi della legge regionale n. 85/95 ed aggiornate con le modalità di cui alla circolare assessoriale n. 70/2006.

Con i decreti assessoriali n. 1100 del 16 ottobre 2006 e n. 1397 del 22 dicembre 2006 è stata autorizzata l'elevazione a 24 ore dei contratti di diritto privato a tempo parziale di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni per n. 5.905 soggetti ex leggi regionali 85/95 e 24/96, titolari di contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95, per i quali gli enti utilizzatori avevano comunicato l'esigenza istituzionale dell'adeguamento a 24 ore dell'orario di lavoro.

Attesa la necessità di dare corso ai processi di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 16/2006, la Giunta regionale, con deliberazione n. 471 del 21 novembre 2006, ha deliberato di:

- a) dare incarico al Ragioniere Generale della Regione di porre in essere ogni utile iniziativa per la individuazione, in sede di approvazione della nota di variazione al bilancio della Regione ed alla legge finanziaria per il 2007,

delle necessarie risorse per il finanziamento delle misure di stabilizzazione previste dalla legge regionale n. 16/2006;

- b) dare mandato all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di procedere all'emanazione di tutti gli atti propedeutici inerenti le predette misure al fine di consentire la stipula dei nuovi contratti e l'adeguamento orario dei contrattisti in essere entro l'anno 2006.

Con circolare assessoriale 28 novembre 2006, n. 76, sono state emanate ulteriori direttive, modificative di quelle già oggetto della circolare n. 70/2006, tendenti a snellire le procedure per addivenire alla stipula dei contratti entro l'anno 2006.

In conformità alle previsioni di spesa appostate nel Fondo unico per il precariato, per l'anno 2006, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ha richiesto l'assenso della Ragioneria Generale della Regione per l'assunzione dei conseguenti impegni pluriennali di spesa. Detto assenso è stato concesso con nota prot. n. 60941/D03 del 19 dicembre 2006.

Conseguentemente, con decreto del Dirigente Generale n. 1379/2006/V/AG del 19 dicembre 2006, è stata impegnata la somma di € 15.266.666,67 per l'erogazione della dote finanziaria personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, conferita a tutti i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali.

Con decreto del Dirigente Generale 1380/2006/V/AG del 19 dicembre 2006 è stata, altresì, impegnata la somma di € 27.060.000,00 necessaria per il finanziamento, per dodici mesi, dell'elevazione a 24 ore dei 5.412 contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 85/95, stipulati a tempo parziale, autorizzata con il sopra citato Decreto assessoriale 16 ottobre 2006, n. 1100 mentre, con decreto del Dirigente Generale 1403/2006/V/AG del 27 dicembre 2006, è stata impegnata la somma di € 2.465.000,00 necessaria per il finanziamento, per 12 mesi, dell'elevazione a 24 ore degli ulteriori n. 493 contratti di diritto privato a tempo parziale di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 autorizzata con il sopra citato Decreto assessoriale 22 dicembre 2006, n. 1397.

2. I soggetti di cui alla lettera b) - Platea

Relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) nonché ai soggetti utilizzati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, l'articolo 1, comma 3, della legge in parola prevede che *“La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007, approva un programma regionale di stabilizzazione.”*.

La platea dei soggetti – sia impegnati in attività socialmente utili sia lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 – di cui alla lettera b) è costituita da:


- lavoratori impegnati in attività socialmente utili ex circolare assessoriale n. 331/99;
- lavoratori ex Piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 280/97 e PIP tipo A ammessi al regime transitorio in virtù delle disposizioni recate dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, (art. 1, comma 1);
- lavoratori impegnati in attività socialmente utili ex art. 4, comma 1, della legge regionale n. 24/2000, vale a dire lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili già finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e che, non rientrando tra i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2000, per effetto dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 24/2000, sono stati posti a carico del bilancio regionale in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge regionale n. 24/2000.

Di seguito si riportano la tabella riepilogativa ed i grafici illustrativi dei dati dei soggetti di cui alla lettera b), dell'art. 1, comma 1, della L. R. 16/2006, comprensiva dei soggetti utilizzati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vale a dire dei soggetti in servizio con contratti a termine, distinti per categoria e per provincia.


SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA B), COMMA 1, L.R. 16/2006
LAVORATORI IN A.S.U. E STABILIZZATI CON CONTRATTI A TERMINE

	SOGGETTI IN A.S.U.			TOTALE COMPLESSIVO
	ex circolare 331	ex decreto legislativo 280	ex art. 4, comma 1, L.R. n. 24/2000	
AGRIGENTO	437	567		1.895
CALTANISSETTA	29	59	9	570
CATANIA	178	159		504
ENNA	152	163		694
MESSINA	545	1.586		2.813
PALERMO	732	624	1	3.559
RAGUSA	199	304		1.368
SIRAGUSA	119	139	38	1.253
TRAPANI	425	490	21	1.963
totali	2.816	4.091	69	14.619


Lavoratori ex lettera b) per categoria di appartenenza




Lavoratori lett. b) ex Circolare 331/99




Lavoratori lett. b) ex Decreto Leaislativo 280/97



Lavoratori lett. b) ex art. 4 comma 1L.R. 24/00




Lavoratori lett. b) per provincia




La platea dei soggetti di cui alla lettera b) è costituita da:


1) Lavoratori ex Circolare ass. n. 331/99;



2) Lavoratori ex Piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex Dlgs. 280/97 e PIP tipo A ammessi al regime transitorio in virtù delle disposizioni recate dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (art.1, comma 1);



3) Lavoratori ex art. 4, comma 1, L.R. n. 24/2000, vale a dire lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili già finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e che, non rientrando tra i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2000, per effetto dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 24/2000, sono stati posti a carico del bilancio regionale in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge regionale n. 24/2000.




Dalle delibere di prosecuzione delle **attività socialmente utili** trasmesse dagli enti utilizzatori la platea di detti lavoratori risulta costituita da complessivi n. **6.976 soggetti**. Tale categoria risulta attrarre l'esigenza di attivare misure propedeutiche anche avendo riguardo alle caratteristiche dell'ente utilizzatore, in taluni casi appartenenti al c.d. "*privato sociale*" o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cui capacità di allocazione lavorativa risultano essere notevolmente affievolite.


Nella sottoelencata tabella riepilogativa vengono riportati i dati dei soggetti di cui alla lettera b dell'art. 1, comma 1, L. R. 16/2006 impegnati in attività socialmente utili distinti per categoria e per provincia.

	SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ART. 1, COMMA 1, L. R. 16/2006 IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI			totali
	ex circolare 331	ex decreto legislativo 280	ex art. 4, comma 1, L.R. n. 24/2000	
AGRIGENTO	437	567	0	1.004
CALTANISSETTA	29	59	9	97
CATANIA	178	159	0	337
ENNA	152	163	0	315
MESSINA	545	1.586	0	2.131
PALERMO	732	624	1	1.357
RAGUSA	199	304	0	503
SIRAGUSA	119	139	38	296
TRAPANI	425	490	21	936
totali	2.816	4.091	69	6.976

Lavoratori a.s.u. per categoria



■ ex circolare 331 ■ ex decreto legislativo 280 ■ ex art. 4, comma 1, L.R. n. 24/2000



Relativamente ai n. 7.643 soggetti di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 21/2003 (soggetti stabilizzati con contratti a termine) si precisa che i dati riportati nella tabella afferiscono ai finanziamenti già erogati.

Al fine di acquisire elementi di valutazione indispensabili all'effettiva collocazione occupazionale dei soggetti in parola è necessario procedere ad una accurata ricognizione dei sopra specificati soggetti attraverso i Centri per l'impiego che provvederanno, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 16/2006, a costituire una banca dati dei soggetti ricadenti nel territorio di competenza.

I lavoratori saranno quindi sottoposti a colloquio presso gli Sportelli multifunzionali dell'Isola che provvederanno a verificarne le aspirazioni e le attitudini.

3. *Iniziative formative e di orientamento e misure di accompagnamento finalizzate alla stabilizzazione*

Per promuovere e garantire l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva, creando nuove opportunità occupazionali in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, individuati dalla L.R. 14 Aprile 2006 n. 16, e per i quali i Centri per l'impiego verificheranno il possesso dei requisiti soggettivi, sarà necessario prioritariamente prevedere misure di accompagnamento che in particolare modo riguardino l'acquisizione, da parte dei sopra individuati lavoratori, della piena consapevolezza del percorso da intraprendere, il tutoraggio e l'orientamento degli stessi soggetti.

Dovrà, pertanto, essere attivato un servizio di orientamento e di tutoring specificatamente dedicato ai predetti lavoratori, da erogarsi a cura degli operatori, secondo i profili professionali di competenza, degli sportelli multifunzionali, aventi sede nella provincia di utilizzo dei lavoratori.

Come è noto, gli **sportelli multifunzionali** costituiscono i terminali di una rete, già attiva, di servizi territoriali di informazione, accoglienza ed orientamento, coordinati in ambito provinciale dai Servizi Uffici provinciali del lavoro ed in ambito sub-provinciale dai Centri per l'impiego.

Nei confronti dei lavoratori ASU in questione sarà necessario, infatti, preliminarmente che i suddetti operatori effettuino colloqui di orientamento, circa la rilevazione della domanda e l'analisi del fabbisogno formativo, il bilancio di competenza, la consulenza specifica sulle opportunità di inserimento lavorativo che costituiscono l'obiettivo del presente programma regionale di stabilizzazione.

Tra le misure di politica attiva del lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81/2000, rientra, infatti, anche la realizzazione di attività formative "*funzionali all'inserimento in attività formative*". Al riguardo proprio l'art. 11 della L.R. 9 agosto 2002 n. 9, per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento lavorativo di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, così come definito dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 2000 n. 24, eleva fino a 24 mesi, il periodo formativo di cui all'art. 7 comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, che espressamente dispone che ai predetti soggetti, partecipanti al programma di riqualificazione professionale venga contemporaneamente erogato l'assegno di utilizzo. In particolare l'assegno verrà contemporaneamente

erogato secondo le modalità applicative offerte dal citato decreto legislativo come la stipula di una convenzione tra l'ente utilizzatore e un datore di lavoro privato (art. 7, comma 12, lettera a) che prevede, tra varie opzioni, anche l'assunzione a tempo indeterminato differita alla scadenza di un periodo di formazione ovvero altra modalità (art. 7, comma 12, lettera b) è costituita dai tirocini formativi ospitati da datori di lavoro privati, e seguiti da un'assunzione a tempo indeterminato.

Con direttiva dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, dovranno, pertanto, essere individuati gli ambiti degli interventi formativi, sentita la Commissione regionale per l'impiego, e previo l'esame dei risultati di ricerche e studi di settore, nonché previa rilevazione del fabbisogno formativo delle imprese operanti nelle province siciliane.

Successive apposite direttive saranno emanate per la programmazione e la presentazione dei progetti formativi, comprendenti azioni di formazione, work experience e tirocini, ammessi a seguito di valutazione di apposito Comitato, che costituiranno il piano formativo "NUOVA OCCUPAZIONE".

Il suddetto piano contemplerà, altresì, azioni d'informazione e di sensibilizzazione su tutto il territorio regionale, mirate ai destinatari della L.R. n. 16/2006.

Per il funzionamento di tutte le azioni previste dallo stesso piano si farà ricorso a risorse nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione Siciliana, in ovvia armonia con le previsioni della stessa normativa comunitaria, nonché a risorse statali destinate alla realizzazione di politiche attive del lavoro.

Quanto sopra in coerenza con le conclusioni delle analisi dei fabbisogni formativi contenute nel Programma Operativo Regionale SICILIA per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, laddove viene evidenziato (cfr.1.1.2 d) che *"le imprese che hanno espresso i loro fabbisogni allo stesso tempo hanno indicato come motivo della difficile reperibilità delle figure professionali richieste, la mancanza delle professionalità sul mercato regionale nel 46% dei casi"*.

Il piano formativo di cui trattasi si colloca a pieno titolo, pertanto, nella strategia regionale per l'occupabilità individuata dal P.O. FSE 2007-2017 che *"intende concentrare gli sforzi programmatici ed attuativi nel promuovere un approccio inclusivo e partecipativo al mercato del lavoro, che consenta l'accesso al maggior numero di persone, sostenendone la permanenza"* (cfr. 4.2 Asse prioritario II – Occupabilità).

4. *Misure di stabilizzazione*

Le misure di stabilizzazione saranno attivate prioritariamente per i soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili, in conformità alle previsioni dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, nei limiti delle risorse all'uopo destinate dal fondo unico per il precariato.

Le misure previste sono tutte quelle previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale.

Le iniziative in parola vanno verificate e rese compatibili con la disciplina vigente dei rispettivi enti in cui viene attivata la misura.

Il legislatore – tra le altre – ha rammentato le seguenti:

- a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
- b) contratti quinquennali di diritto privato;
- c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
- d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.

5. Conclusioni

Le considerazioni che precedono impongono l'adozione delle seguenti iniziative – con priorità per i soggetti impegnati in attività socialmente utili rispetto a quelli destinatari di processi di stabilizzazione e termine – in conformità al seguente cronogramma:

- **orientamento e verifica delle professionalità e requisiti posseduti attraverso interventi personalizzati e bilanci di competenza di cui al precedente punto 3;**
- **verifica delle potenzialità occupazionali degli enti utilizzatori con possibilità di processi di mobilità presso altri soggetti che consentano l'agevole inserimento occupazionale;**
- **per i soggetti di cui all'art. 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la prioritaria erogazione di interventi formativi volti all'inserimento lavorativo;**
- **attivazione dei processi di stabilizzazione in conformità alle previsioni dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, nei limiti delle risorse all'uopo destinate dal fondo unico per il precariato.**